



# COMUNE DI SAN PIER NICETO

Provincia di Messina

e-mail [comunesanpierniceto@comune.sanpierniceto.me.it](mailto:comunesanpierniceto@comune.sanpierniceto.me.it)  
P.E.C. [comunesanpierniceto@pec.comune.sanpierniceto.me.it](mailto:comunesanpierniceto@pec.comune.sanpierniceto.me.it)

C.A.P. 98045  
Partita I.V.A. 00745140830  
Codice Fiscale 82001020831

Telefono (090) 9975382  
FAX (090) 9975374

## **AVVISO – ACCOLTO PARZIALMENTE IL RICORSO CONTRO LA SOPPRESSIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PIER NICETO**

Il Sindaco informa che con ordinanza del 26 maggio 2017 il Tar Palermo ha accolto parzialmente in via provvisoria il ricorso presentato dall'amministrazione comunale contro il decreto assessoriale che ha soppresso l'Istituto Comprensivo di San Pier Niceto. Questa amministrazione ha già richiesto all'Assessorato un incontro urgente per tentare di ottenere un riesame del decreto prima dell'avvio del prossimo anno scolastico.

Publicato il 29/05/2017

N. 00774/2017 REG.PROV.CAU.  
N. 01041/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

### ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2017, proposto da Comune di San Pier Niceto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Cintioli, domiciliato ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Sicilia in Palermo, via Butera n. 6;

*contro*

- l'Assessorato istruzione e formazione professionale della Regione Siciliana, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Istituto comprensivo "Vittorini" di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali sono domiciliati per legge in Palermo, via Alcide De Gasperi, n. 81;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del decreto Assessoriale n. 921 del 15 febbraio 2017 recante approvazione "Piano dimensionamento della rete scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2017/2018", limitatamente alla parte concernente il "piano di

dimensionamento per la provincia di Messina”, ove figura soppresso l’Istituto Comprensivo di S. Pier Niceto, anziché P.I.C. Vittorini di Messina, previa disapplicazione – o, in subordine, annullamento -- del Decreto Assessoriale n. 1497 del 7 aprile 2016, recante regolamento per la formazione del citato Piano”, nella parte in cui il Decreto stesso contempla l’intervento del cd. “Tavolo tecnico” regionale in vista della approvazione del “Piano” medesimo, nonché del D.A. n. 2/Gab. Del 13.2.2015;

- ove occorra, dell’intesa del Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca sul “Piano” citato, resa con nota prot. 4682 del 2 febbraio 2017.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda cautelare proposta dal Comune di San Pier Niceto;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’I.C. “Vittorini” di Messina;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli artt. 47 e 55 cod. proc. amm.;

Designato relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Uditi nell’udienza camerale del 26 maggio 2017 i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che le censure involgenti il difetto di motivazione del provvedimento impugnato non appaiono implausibili né, in tal senso, possono ritenersi utili le argomentazioni svolte nel “rapporto informativo” depositato in atti;

- che all’allegato pregiudizio può avviarsi mediante riesame del provvedimento impugnato da eseguirsi dalla resistente Amministrazione nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

- di dover compensare le spese di questa fase del giudizio avuto riguardo alla soggettività pubblica delle parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione seconda, accoglie nei sensi di cui in motivazione la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe.

Fissa, per la discussione del ricorso nel merito, la seconda udienza pubblica del mese di maggio 2018, ore di rito.

Compensa le spese del giudizio cautelare.

La resistente Amministrazione è oncata del deposito, nel termine di cui all'art. 73 cod. proc. amm., del provvedimento emanato all'esito del riesame.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere

Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giuseppe La Greca**

**IL PRESIDENTE**  
**Cosimo Di Paola**

**IL SEGRETARIO**